

negheremmo la nostra dottrina se, ad imitazione dell'onorevole Janfolla, ci mettessimo a fare i cani di guardia al codice borghese. Noi constatiamo che da anni vari deputati esercitano di fatto il mandato che gli elettori loro confidarono; e, di conseguenza, noi vi diciamo che come non è possibile togliere dai resoconti parlamentari i discorsi che essi pronunciarono, o annullare le votazioni a cui essi presero parte, così non è decente dichiarar loro che mai furono legalmente deputati, e che tuttocì che essi hanno compiuto altro non è stato che un sogno od una burla.

Non ci presteremo a schiaffeggiare così volgarmente la volontà del popolo che li ha eletti: nè a rinnegare comunque le deliberazioni impegnative che in questa Camera, d'accordo con altri gruppi, abbiamo preso nel passato.

Votando contro le conclusioni del relatore, in questo caso e negli altri, noi siamo lieti di compiere un duplice dovere di coerenza e di giustizia. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

JANFOLLA, *relatore*. Io prego la Camera di approvare la proposta della Giunta.

Credevo, in verità, che sul caso Nosedà non sarebbe sorta alcuna discussione; ma poichè da più parti ed anche da autorevoli colleghi, come gli onorevoli Innocenzo Cappa, Meda, Larussa, Garosi, si è posta in dubbio l'esattezza di queste conclusioni, io debbo richiamare le considerazioni e le norme, dalle quali la Giunta si è fatta guidare nell'esame dell'elezione dei sindaci nella XXVI Legislatura.

Noi abbiamo proposta la convalida di ben nove sindaci, ritenendo applicabile anche in questa Legislatura la disposizione transitoria dell'articolo 129, e quindi la Camera ha convalidato tutti quei sindaci, perchè avevano presentato le loro dimissioni venticinque giorni prima delle elezioni.

Abbiamo ritenuto applicabile la disposizione transitoria dell'articolo 129 anche alla XXVI Legislatura, sebbene apparisca dettata per la sola Legislatura XXV, per una ragione molto semplice: essendosi infatti, in occasione delle elezioni del 15 maggio 1921, eseguiti ulteriori cambiamenti nelle circoscrizioni elettorali, per virtù di semplice decreto del potere esecutivo, in un termine inferiore ai sei mesi imposti ai sindaci dall'articolo 98 della legge, per identità di ragioni doveva applicarsi anche a questa legislatura la disposizione transitoria dettata per

la precedente. E inoltre è nell'essenza stessa dell'istituto parlamentare la facoltà di impedire la possibilità che il potere esecutivo con i suoi atti crei artificiose ineleggibilità.

Al Nosedà applicare la massima adottata per gli altri sindaci non era possibile, inquantochè egli è ineleggibile, non soltanto a norma dell'articolo 98, non essendosi dimesso sei mesi prima, ma anche secondo la disposizione transitoria, essendosi dimesso un giorno avanti la elezione.

Ciò posto, noi dovevamo coerentemente proporre la convalida dei nove sindaci e la ineleggibilità del Nosedà. Quali obiezioni ora si muovono?

Dice l'onorevole Meda che la ineleggibilità del sindaco in generale — prescindendo dal caso particolare del Nosedà — è incompatibile col sistema della proporzionale.

Ora, che io sappia, l'abrogazione tacita di una legge suppone la coesistenza di due leggi, che siano fra di loro incompatibili. Nel caso attuale non abbiamo che una legge sola, che dichiara la ineleggibilità dei sindaci all'articolo 98 e la riconferma nella disposizione transitoria dell'articolo 129.

Si dice ancora che ad ogni modo è un anacronismo storico la esistenza della ineleggibilità dei sindaci nel sistema proporzionale.

Io dubito anche di questa affermazione, perchè i sindaci, ai quali la legge elettorale confida molte e importanti attribuzioni, che si riferiscono appunto alle operazioni elettorali, e specialmente i sindaci delle grandi città, possono per effetto del loro ufficio garantire a sè ed alla loro lista non uno, ma più quozienti. Ad ogni modo questa non è una obiezione seria, perchè suppone tutto al più che la legge elettorale debba essere modificata. Modificatela, ed allora sarà il caso di proporre la convalida dei sindaci che non si siano dimessi prima delle elezioni.

Debbo osservare all'onorevole Garosi, che non è esatto che abbiamo fatto scempio delle disposizioni relative alle incompatibilità ed alle ineleggibilità: le abbiamo anzi tutte applicate con rigore, e qualche volta, come nel caso dell'onorevole Arturo Luzzato, con eccessivo rigore.

Debbo pure ricordare, per quanto riguarda la convalida dell'onorevole Toggenburg, che egli, nativo e pertinente di Bolzano, aveva a norma dei paragrafi, se ben ricordo, 156 e 157 del Trattato di San Germano il diritto di optare per la cittadinanza italiana, ed egli optò prima delle elezioni.